

## Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 50909

del: 01/02/2026

---

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zone di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Zimella (VR) cod. 098VR036

---

Numero allegati: 1

Nome file allegati: disp. zona restrizione Infl.Aviare-focolaio Zimella cod. 098VR036 31-01-26.pdf

---

## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Dipartimento Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**UOC Servizio Sanità Animale**

Prot. 18558

Verona 31/01/2026

A: Unità Organizzativa  
Sanità Animale e Farmaci Veterinari  
Regione del Veneto  
Pec: [area.sanitasociale@pec.regionevneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regionevneto.it)

Ai rappresentanti della filiera avicola  
UNAITALIA: [unaitalia@legalmail.it](mailto:unaitalia@legalmail.it)  
ASSOAVI: [assoavi@legalmail.it](mailto:assoavi@legalmail.it)  
AVA: [associazionevenetaavicolatori@pec.it](mailto:associazionevenetaavicolatori@pec.it)

e p.c.:  
Al Ministero della Salute  
DGSAFV- Ufficio III: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

Centro Epidemiologico Regionale - SCS4 dell'IZS delle  
Venezie: [izsvenezie@legalmail.it](mailto:izsvenezie@legalmail.it)

Ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss  
Regione del Veneto

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona  
LORO PEC

**Oggetto:** trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zone di restrizione a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico. Zimella (VR) cod. 098VR036

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 del 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti

Il Direttore

Dott. Tommaso Patregnani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi della  
normativa vigente)*

UOC Servizio Sanità Animale  
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani  
e-mail: [tomaso.patregnani@aulss9.veneto.it](mailto:tomaso.patregnani@aulss9.veneto.it)  
Referente pratica: Valentina Bianco  
e-mail: [valentina.bianco@aulss9.veneto.it](mailto:valentina.bianco@aulss9.veneto.it)

Prot. 18558

**OGGETTO: Influenza Avaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Zimella (VR).**

Il Direttore del Servizio Sanità Animale

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione del 29/01/2026 effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente la positività per influenza aviaria sottotipo H5 ad alta patogenicità (HPAI) presso l'allevamento IT098VR036;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

## **DISPONE**

### **L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE**

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod. az. 098VR036 nel Comune di Zimella (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

UOC Servizio Sanità Animale  
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani  
e-mail: [tomaso.patregnani@aulss9.veneto.it](mailto:tomaso.patregnani@aulss9.veneto.it)  
Referente pratica: Valentina Bianco  
e-mail: [valentina.bianco@aulss9.veneto.it](mailto:valentina.bianco@aulss9.veneto.it)

## A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

**Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:**

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il monitoraggio e il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
4. L'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
  - a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa
  - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
  - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
  - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
  - b) puliti e disinfezati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;  
Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

## ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento cod.az. 098VR036 sede di focolaio nel Comune di Zimella (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

UOC Servizio Sanità Animale  
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani  
e-mail: [tomaso.patregnani@aulss9.veneto.it](mailto:tomaso.patregnani@aulss9.veneto.it)  
Referente pratica: Valentina Bianco  
e-mail: [valentina.bianco@aulss9.veneto.it](mailto:valentina.bianco@aulss9.veneto.it)

## B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

**Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:**

1. L'autorità competente esegue un monitoraggio su base campionaria ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
  - a) senza soste o operazioni di scarico
  - b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
  - c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
  - a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
  - b) puliti e disinfezati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;  
Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

## C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

*Gli operatori assicurano che:*

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;

UOC Servizio Sanità Animale  
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani  
e-mail: [tomaso.patregnani@aulss9.veneto.it](mailto:tomaso.patregnani@aulss9.veneto.it)  
Referente pratica: Valentina Bianco  
e-mail: [valentina.bianco@aulss9.veneto.it](mailto:valentina.bianco@aulss9.veneto.it)

4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

## D- DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVE, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:  
[sanita.animale@regione.veneto.it](mailto:sanita.animale@regione.veneto.it), mettendo in copia: [crnia.parerederoghe@izsvenezie.it](mailto:crnia.parerederoghe@izsvenezie.it).

Ogni richiesta deve indicare:


- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod. az. azienda di partenza
- macello (o cod. az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
- data prevista per la movimentazione.

- Tutte le misure del presente dispositivo sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nell'azienda infetta
- I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento
- Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Influenza Aviaria
- I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il Direttore  
Dott. Tommaso Patregnani

*(Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)*

Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 098VR036



UOC Servizio Sanità Animale  
Il Direttore Dott. Tommaso Patregnani  
e-mail: [tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it](mailto:tommaso.patregnani@aulss9.veneto.it)  
Referente pratica: Valentina Bianco  
e-mail: [valentina.bianco@aulss9.veneto.it](mailto:valentina.bianco@aulss9.veneto.it)

## ALLEGATO A

**La Zona di Protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:**

CODICE AZIENDA	COMUNE
004VR003	ARCOLE
098VR022	ZIMELLA
098VR023	ZIMELLA
098VR026	ZIMELLA
098VR030	ZIMELLA
098VR031	ZIMELLA
098VR034	ZIMELLA
098VR038	ZIMELLA
098VR039	ZIMELLA
098VR043	ZIMELLA
098VR050	ZIMELLA
098VR051	ZIMELLA
098VR068	ZIMELLA
098VR075	ZIMELLA

## ALLEGATO B

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali

CODICE AZIENDA	COMUNE
002VR008	ALBAREDO D'ADIGE
002VR015	ALBAREDO D'ADIGE
002VR025	ALBAREDO D'ADIGE
002VR038	ALBAREDO D'ADIGE
002VR042	ALBAREDO D'ADIGE
002VR044	ALBAREDO D'ADIGE
002VR048	ALBAREDO D'ADIGE
002VR050	ALBAREDO D'ADIGE
002VR052	ALBAREDO D'ADIGE
002VR056	ALBAREDO D'ADIGE
002VR057	ALBAREDO D'ADIGE
002VR058	ALBAREDO D'ADIGE
002VR059	ALBAREDO D'ADIGE
002VR060	ALBAREDO D'ADIGE
002VR062	ALBAREDO D'ADIGE
002VR063	ALBAREDO D'ADIGE
002VR064	ALBAREDO D'ADIGE
002VR066	ALBAREDO D'ADIGE
002VR078	ALBAREDO D'ADIGE
002VR083	ALBAREDO D'ADIGE
002VR106	ALBAREDO D'ADIGE
002VR133	ALBAREDO D'ADIGE
002VR142	ALBAREDO D'ADIGE
002VR143	ALBAREDO D'ADIGE
002VR144	ALBAREDO D'ADIGE
004VR001	ARCOLE
004VR005	ARCOLE
004VR024	ARCOLE
004VR043	ARCOLE
004VR050	ARCOLE
007VR031	BELFIORE
007VR035	BELFIORE
027VR007	COLOGNA VENETA
027VR015	COLOGNA VENETA
027VR028	COLOGNA VENETA
027VR042	COLOGNA VENETA
027VR055	COLOGNA VENETA
027VR060	COLOGNA VENETA

CODICE AZIENDA	COMUNE
027VR062	COLOGNA VENETA
027VR063	COLOGNA VENETA
027VR065	COLOGNA VENETA
027VR071	COLOGNA VENETA
027VR072	COLOGNA VENETA
027VR073	COLOGNA VENETA
027VR075	COLOGNA VENETA
027VR078	COLOGNA VENETA
027VR081	COLOGNA VENETA
027VR083	COLOGNA VENETA
027VR084	COLOGNA VENETA
027VR088	COLOGNA VENETA
027VR090	COLOGNA VENETA
027VR115	COLOGNA VENETA
027VR130	COLOGNA VENETA
027VR132	COLOGNA VENETA
027VR168	COLOGNA VENETA
027VR185	COLOGNA VENETA
027VR186	COLOGNA VENETA
027VR187	COLOGNA VENETA
027VR335	COLOGNA VENETA
048VR071	MINERBE
050VR052	MONTEFORTE D'ALPONE
061VR003	PRESSANA
061VR009	PRESSANA
061VR010	PRESSANA
061VR015	PRESSANA
061VR016	PRESSANA
061VR058	PRESSANA
061VR064	PRESSANA
061VR123	PRESSANA
064VR005	RONCO ALL'ADIGE
064VR048	RONCO ALL'ADIGE
064VR061	RONCO ALL'ADIGE
064VR067	RONCO ALL'ADIGE
064VR070	RONCO ALL'ADIGE
064VR071	RONCO ALL'ADIGE
064VR079	RONCO ALL'ADIGE

CODICE AZIENDA	COMUNE
064VR087	RONCO ALL'ADIGE
064VR088	RONCO ALL'ADIGE
064VR107	RONCO ALL'ADIGE
064VR108	RONCO ALL'ADIGE
064VR112	RONCO ALL'ADIGE
064VR120	RONCO ALL'ADIGE
069VR003	SAN BONIFACIO
069VR005	SAN BONIFACIO
069VR008	SAN BONIFACIO
069VR011	SAN BONIFACIO
069VR012	SAN BONIFACIO
069VR013	SAN BONIFACIO
069VR014	SAN BONIFACIO
069VR015	SAN BONIFACIO
069VR016	SAN BONIFACIO
069VR017	SAN BONIFACIO
069VR019	SAN BONIFACIO
069VR021	SAN BONIFACIO
069VR055	SAN BONIFACIO
069VR059	SAN BONIFACIO
069VR071	SAN BONIFACIO
069VR079	SAN BONIFACIO
069VR101	SAN BONIFACIO
069VR152	SAN BONIFACIO
081VR014	SOAVE
092VR001	VERONELLA
092VR012	VERONELLA
092VR013	VERONELLA
092VR014	VERONELLA
092VR015	VERONELLA
092VR016	VERONELLA
092VR017	VERONELLA
092VR032	VERONELLA
092VR065	VERONELLA
092VR123	VERONELLA
092VR149	VERONELLA
098VR007	ZIMELLA
098VR037	ZIMELLA

CODICE AZIENDA	COMUNE
098VR046	ZIMELLA
098VR052	ZIMELLA
098VR087	ZIMELLA